



COMUNITA' VALSUGANA E TESINO



COMUNE DI RONCHI

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA LA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO, IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE, E IL COMUNE DI RONCHI VALSUGANA AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 2/2018 E DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 36/2023 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIE PER L'OPERA "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI RONCHI VALSUGANA"

Tra le parti:

- 1) Francesca Gervasi, nata a XX, Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori pubblici della Comunità Valsugana e Tesino (d'ora in poi Comunità), con sede a Borgo Valsugana in Piazzetta Ceschi 1, Codice fiscale 90014590229 – P IVA 02189180223, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della medesima, giusta Deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità n. XX di data XX;
- 2) Federico Maria Ganarin, nato a XX, Sindaco del Comune di Ronchi, codice fiscale XX e partita IVA n. XX, il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse del Comune di Ronchi, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. XX di data XX;

Premesso che:

-il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;

-l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;

- ai sensi dell'art. 225, 3 comma, del medesimo D.Lgs. 36/2023, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;

- la Comunità Valsugana e Tesino è attualmente iscritta con riserva nell'elenco, istituito presso l'ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate, per il livello di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 63 del D.Lgs 36/2023;

- ai sensi dell'art. 62, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie ... per una o più stazioni appaltanti;

- il Comune di Ronchi Valsugana deve procedere all'affidamento dei lavori di "Lavori di realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco volontari di Ronchi Valsugana" per un importo presunto dei lavori pari ad



COMUNITA' VALSUGANA E TESINO



COMUNE DI RONCHI

Euro 1.209.694,42, ed ha richiesto, con nota n.13545 dd.01.10.2025, alla Comunità di Valle la disponibilità ad espletare la gara di appalto di tali lavori.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria da parte della Comunità Valsugana e Tesino, in qualità di stazione appaltante qualificata, in favore e per conto del Comune di Ronchi, per l'affidamento dei lavori di "Lavori di realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco volontari di Ronchi Valsugana" per un importo presunto dei lavori pari ad Euro 1.209.694,42.

In caso di modifica dell'importo dei lavori a seguito della redazione del progetto esecutivo dell'opera l'importo si ritiene aggiornato a tali nuove previsioni senza necessità di modificare la presente convenzione.

Art. 2
Compiti del Comune di Ronchi

Sono di competenza del Comune di Ronchi:

- la nomina del responsabile del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 per la fase di progettazione ed esecuzione;
- l'assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP);
- la redazione e l'adozione del provvedimento di approvazione, a seguito di validazione da parte del Responsabile Unico di Progetto, del progetto esecutivo dei lavori in parola e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il pagamento degli oneri della contribuzione dovuta all'ANAC nei modi e nei termini stabiliti dall'Autorità stessa;
- l'elaborazione del CIG preordinatamente assunto dalla Comunità, attraverso il soggetto nominato Responsabile del Progetto, per la fase conseguente all'affidamento ovvero fase di esecuzione dell'appalto;
- la sottoscrizione del contratto;
- la gestione della fase di esecuzione dei lavori;
- la comunicazione delle notizie all'ANAC, come previsto dalla normativa vigente per le fasi successive all'inizio lavori e fino alla conclusione dell'intervento.

Art. 3
Compiti della Comunità

La Comunità si occuperà di:



COMUNITA' VALSUGANA E TESINO



COMUNE DI RONCHI

- curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- effettuare gli accertamenti pre-contrattuali previsti dalla normativa, anche attraverso l'utilizzo del sistema FVOE;
- provvedere alle comunicazioni obbligatorie previste dal Codice dei Contratti, sia per la fase successiva all'aggiudicazione definitiva sia alla stipula contrattuale, nei modi e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente;
- curare la fase della post-informazione dell'esito di gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando;
- collaborare con il Comune di Ronchi ai fini della stipulazione del contratto;
- attraverso il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento formare e trasmettere le comunicazioni e notizie all'ANAC, come previsto dal D.lgs. 36/2023 fino alla fase di inizio lavori anticipata in pendenza di stipula contrattuale o ai sensi dell'art. 17 comma 8 del medesimo Decreto;
- fornire eventuale attività di consulenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Art. 4 **Rapporti finanziari**

Per l'espletamento della procedura in parola si distinguono costi generali, intesi come spese sostenute per il funzionamento dell'ufficio competente all'espletamento della procedura di gara (a titolo esemplificativo sono composte da spese per acquisto di pubblicazioni, abbonamenti specialistici e formazione specialistica, spese per hardware e software e relativi canoni di manutenzione, spese per cancelleria, stampe, spese telefoniche, di luce, acqua e riscaldamento), e costi diretti, costituiti dalle spese vive derivanti dalla specifica procedura di aggiudicazione (contributo ANAC, incentivi per funzioni tecniche, spese legali per eventuali contenziosi e simili).

L'importo dei costi generali è fissato per la presente procedura di gara in Euro 400,00.

L'incentivo per funzioni tecniche è determinato, in misura non superiore allo 0,5% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023, secondo quanto disposto dal Regolamento, previsto dal medesimo articolo del codice, in fase di adozione da parte della Comunità.

L'importo dei costi diretti sarà determinato dalla Comunità attraverso una nota di rendicontazione successivamente all'aggiudicazione dei lavori.

Il Comune di Ronchi provvede a rimborsare alla Comunità gli importi relativi a costi generali e costi diretti come sopra definiti.



COMUNITA' VALSUGANA E TESINO



COMUNE DI RONCHI

**Art. 5
Durata**

Le attività previste dalla presente Convenzione dovranno essere avviate attraverso la pubblicazione della lettera di invito entro il 31.12.2025, salvo sopravvenuti impedimenti non derivanti dall'azione delle parti.

**Art. 6
Contenzioso relativo alle procedure di gara**

In relazione agli eventuali contenziosi insorti nell'ambito di procedure di gara gestite dalla Comunità, la stessa collabora con il Comune mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa; il Comune valuta, nel rispetto della propria autonomia, se costituirsi o meno in giudizio. I contenziosi saranno gestiti d'intesa fra gli Enti, ferma restando la reciproca possibilità di costituzione anche autonoma.

Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al precedente capoverso restano a carico del Comune di Ronchi.

**Art. 7
Contenzioso relativo all'attivazione della Convenzione**

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

**Art. 8
Esenzione per bollo e registrazione**

Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Comunità Valsugana e Tesino
Il Responsabile del Settore
Urbanistica e Lavori Pubblici
Ing. Francesca Gervasi

Comune di Ronchi
Il Sindaco
Ing. Federico Maria Ganarin